



BANDO - DISCIPLINARE DI GARA Procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
Lavori di restauro conservativo e consolidamento del cimitero di Ostiglia (MN) CIG: B892E3253F - CUI: L00199290206202300004 - CUP: B54H22002000004
GARA TELEMATICA Sulla piattaforma E-procurement SINTEL di Regione Lombardia ID 208473029 ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. si applicherà la c.d. "inversione procedimentale"

La presente procedura è svolta dalla Centrale Unica di Committenza del Consorzio Oltrepò Mantovano, ai sensi dell'art. 62, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. **per conto del COMUNE DI OSTIGLIA.**

La procedura si svolgerà sulla Piattaforma telematica di e-procurement denominata SINTEL, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Attraverso la piattaforma sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Documento.

La Piattaforma telematica è gestita da ARIA S.p.a. ed è accessibile all'indirizzo internet <https://www.ariaspa.it>.

1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

Con determinazione a contrarre n. 435 del 24.09.2025 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di OSTIGLIA ha avviato il procedimento per affidare "i lavori di restauro conservativo e consolidamento del cimitero nel Comune di OSTIGLIA (MN)", attivando il procedimento presso la Centrale Unica di Committenza del Consorzio Oltrepò Mantovano.

Con determinazione n. 153 del 08.10.2025 della Responsabile della Centrale Unica di Committenza è stata presa in carico la procedura di gara in oggetto.

Amministrazione aggiudicatrice	COMUNE DI OSTIGLIA Via Osvaldo Gnocchi Viani n. 16 – 46035 OSTIGLIA (MN) RUP: Ing. Lorenzo Grecchi PEC: comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it
Stazione appaltante per la fase di gara	C.U.C. del Consorzio Oltrepò Mantovano Codice AUSA: 0000570875 Via Martiri di Belfiore n. 7 46026 - Quistello (MN) Responsabile della CUC: Dott.ssa Francesca Bartoli
Tipologia della procedura	aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
Oggetto della procedura di gara	Lavori di restauro conservativo e consolidamento del cimitero di OSTIGLIA (MN)
CUP	B54H22002000004
CUI	L00199290206202300004
CIG	B892E3253F
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso ex art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
CPV	45454000-4 "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE"
Categoria Prevalente	OG 2, class. II
Valore stimato della procedura (comprensivo di ogni opzione e quinto d'obbligo)	€ 367.341,68 IVA esclusa
Importo a base di gara	- Importo negoziabile: € 296.935,52 IVA esclusa - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 52.913,70 IVA esclusa
Costo della manodopera	€ 89.080,66 IVA esclusa
Termine presentazione offerte	13 novembre 2025, ore 12:00
Durata del contratto	240 giorni
Luogo di esecuzione del contratto	COMUNE DI OSTIGLIA
Responsabile unico del progetto	Ing. Lorenzo Grecchi Tel: 0386-300271 PEC: comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it E-MAIL: comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it
Responsabile del procedimento di gara	Dott.ssa Francesca Bartoli Tel. 0376.1950038 int. 3 PEC: cucoltrepomantovano@pec.it

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii. recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

N.B. Data la pluralità degli elaborati di progetto di cui alla presente procedura di gara e l'impossibilità oggettiva di caricamento sulla piattaforma telematica SINTEL, si comunica che gli operatori economici interessati a partecipare, avranno facoltà di prendere visione degli stessi al seguente link:

<https://onedrive.live.com/?redeem=aHR0cHM6Ly8xZHJ2Lm1zL2YyYy82MzI5NjJmMzc5ZmNjMjZjL0VxSTI3SUFPTlNsSnFGcHRDSFBja29vQmFYbzNGZHh2VzBraJMyWlJEWG5aNlE%5FZT1kRGJnaHc&id=632962F379FCC26C%21s80ec36a2350e4929a85a6d0873dc928a&cid=632962F379FCC26C>

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Bando-Disciplinare e a quanto previsto dagli strumenti di supporto disponibili sul sito www.ariaspa.it.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle guide e manuali, disponibili liberamente all'indirizzo internet della piattaforma che costituisce parte integrante del presente Bando-Disciplinare: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

Per assistenza o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'**Help Desk (Numero verde): 800 116 738**.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile salvo i periodi di manutenzione programmata che vengono segnalati con congruo anticipo nelle fasi di accesso alla stessa.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Bando-Disciplinare e nel documento *“REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE PIATTAFORME SINTEL NECA”* disponibile tra gli strumenti di supporto della piattaforma all'indirizzo www.ariaspa.it oltre ad altri strumenti che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS n. 910/2014;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS n. 910/2014;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del Decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento eIDAS n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento eIDAS n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento eIDAS n. 910/2014;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Sintel.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center (**Numero verde**): **800 116 738**.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

Bando - Disciplinare di gara
Progetto esecutivo ai sensi dell'art. 41, comma 8, del Codice (<u>link esterno</u>)
Modello 1 – Domanda di partecipazione

Modello 2 – DGUE in formato xml
Modello 3 – Comunicazione tracciabilità flussi finanziari
Modello 4 – Dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi
Modello 6 – Dichiarazione di equivalenza delle tutele CCNL

La documentazione di gara elencata nella tabella che precede è accessibile gratuitamente nella piattaforma, **all’interno della procedura ID 208473029**

Si precisa che in caso di contrasto tra il Capitolato speciale d’appalto o altri documenti di gara e il presente Bando-disciplinare, prevale quest’ultimo.

2.2 Richiesta di informazioni e chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura o su aspetti tecnici mediante proposizione di quesitiscritti per mezzo della funzionalità **“Comunicazioni procedura”**, presente sulla piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, da inoltrare **entro e non oltre le ore 12:00 del 05.11.2025.**

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

SOLO in caso di malfunzionamento della piattaforma, le richieste di cui al presente articolo possono essere inviate, in via alternativa, all’indirizzo PEC cucoltrepomantovano@pec.it.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro e non oltre il 07.11.2025**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sintel e sul sito internet istituzionale della Stazione appaltante <https://www.cucoltrepomantovano.it/> (PROCEDURE E GARE).

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal Decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii., tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del Decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii. o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del Decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii..

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65, lett. b), c), d), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di restauro conservativo del cimitero di OSTIGLIA (MN).

Ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l’appalto è costituito da un **unico lotto** atteso che i lavori oggetto di affidamento non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali, quantitativi o prestazionali, in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile. Si reputa, difatti, che siffatte partizioni dei lavori in essere potrebbero generare nocumento all’esito conclusivo delle opere da attuare (impossibilità oggettiva).

Il lotto prevede le seguenti prestazioni:

Tabella n. 1

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OG2	RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI VINCOLATI	349.849,22	TRECENTOQUARANTANOVEMILA OTTOCENTOQUARANTANOVE/22	100,00

Ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e in conformità alla Tabella «A» dell'Allegato II.2, i lavori sono classificati come ripartiti nella tabella sottoriportata:

Tabella n. 2

Descrizione lavori	Categoria	Classifica	Importo (€)	%	Prevalente o scorporabile	Obbligo di qualificazione	Subappaltabile (si/no)	Avvalimento
Lavori di restauro conservativo del cimitero di OSTIGLIA (MN)	OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	II	Euro 349.849,22	100%	P	SI'	SI', nel limite del 49,99% ad operatore economico qualificato	NON AMMESSO

Il corrispettivo e la contabilizzazione dei lavori verranno determinati **a corpo**, come indicato all'art. 1.2 del CSA. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, è pari ad **Euro 52.913,70 IVA esclusa**.

Ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'importo posto a base di gara (Euro 349.849,22 IVA esclusa) **comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari ad Euro 89.080,66**.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che un ribasso che coinvolga il costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale, così armonizzando il criterio di delega con l'art. 41 della Costituzione.

È escluso dal suddetto corrispettivo qualsiasi onere fiscale e previdenziale (se dovuto).

N.B.: In linea con quanto stabilito con delibera Anac n. 528/2023 e Pareri MIT n. 2154/2023 e n. 2505/2024 circa l'interpretazione dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, si precisa che il costo della manodopera costituisce una componente dell'importo a base di gara, pertanto, la percentuale di ribasso indicata dal concorrente verrà applicata all'intero importo ribassabile a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera.

Il CCNL di riferimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, commi 2-4, e Allegato I.01 del Codice dei contratti, relativo all'unica categoria di lavorazione prevista, è il seguente:

- **per OG2:** restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (**F012**).

Codice ATECO: 91.30.01 conservazione e restauro del patrimonio culturale

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato interamente con fondi propri di bilancio del Comune di OSTIGLIA.

3.1 Durata

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 240 (duecentoquaranta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui all'art. 2.7 del CSA.

3.2 Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% (tre per cento) dell'importo complessivo del contratto, i prezzi sono aggiornati nella misura del 90% (novanta per cento) del valore eccedente la variazione del 3% (tre per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizza il seguente indice sintetico di costo di costruzione: Indice del costo di costruzione di un **fabbricato residenziale** elaborato dall'ISTAT.

La Stazione appaltante verifica con cadenza bimestrale la variazione del costo del contratto in base al suddetto indice ISTAT e la determinazione delle somme dovute, in aumento o in diminuzione, avviene conformemente a quanto disposto dall'art. 5 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato II.2-bis, le clausole di revisione dei prezzi sono attivate automaticamente dalla Stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte.

La revisione prezzi si applica anche alle lavorazioni oggetto di subappalto e subcontratto ai sensi del comma 2-bis dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Vedasi art. 2.27.1 del CSA.

3.3 Modifica del contratto in corso di esecuzione

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pari ad **Euro 17.492,46**, il Comune di OSTIGLIA può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

In tal caso, l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. è pari ad **Euro 367.341,68**, al netto di IVA.

Tabella n. 4

Importo complessivo (A+B)	
A) Importo complessivo dell'appalto, IVA esclusa	Euro 349.849,22
B) Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento, IVA esclusa	Euro 17.492,46
Valore globale stimato dell'appalto, IVA esclusa	Euro 367.341,68

3.4 Luogo di esecuzione dei lavori

Luogo principale dei lavori: COMUNE DI OSTIGLIA	Codice NUTS ITC4B
Validazione del progetto: Verbale di validazione del progetto esecutivo da parte del RUP del Comune di OSTIGLIA, allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 102 del 15.07.2025 di approvazione del progetto esecutivo	

3.6 Opzioni e rinnovi

Non sono previsti opzioni o rinnovi relativi al contratto di cui alla presente procedura.

3.7 Premio di accelerazione

Ai sensi dall'art. 126, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di cui all'art. 2.15 del CSA, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro economico

dell'intervento alla voce "imprevisti" ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione committente del certificato di collaudo.

Vedasi art. 2.15 del CSA.

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara.

Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,**

l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Si precisa che è necessario che ogni operatore economico partecipante al raggruppamento temporaneo (RTI) o al Consorzio sia iscritto al portale SINTEL di ARIA SPA.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, i requisiti di cui al presente punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice, i requisiti di cui al presente punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nella Domanda di partecipazione la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16- ter, del Decreto legislativo del 2001 n. 165 e ss.mm.ii. a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi 3 (tre) anni.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La C.U.C. verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

(art. 100, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.)	a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane <u>per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara</u> . Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice;
--	---

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato nella domanda di partecipazione

La comprova dei requisiti:

- a) Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

(art. 100, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.)	Non richiesta, in quanto, assolta dal possesso di qualificazione SOA
--	--

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato nella domanda di partecipazione

Per la comprova del requisito: la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio la qualificazione del certificato SOA previa indicazione da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

(art. 100, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.)	a) Attestato di qualificazione SOA per le categorie di lavori: - OG 2, cl. II – restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
--	---

I requisiti devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione

Per la comprova dei requisiti:

- a) la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio la qualificazione del certificato SOA previa indicazione da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Non richiesto.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Con riferimento ai requisiti di qualificazione previsti al punto 6.3 (Qualificazione per l'esecuzione dei lavori), ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'Allegato II.12.

In sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite **entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.**

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d), e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) sono disciplinati dall'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (e, in particolare, dagli artt. 31 e 32), fermo restando che:

- se il consorzio esegue i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- se il consorzio esegue i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorzata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. al fine di decidere sull'esclusione.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'art. 3 del presente Bando-Disciplinare, individuati in conformità all'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., oppure il differente contratto collettivo dallo stesso applicato, indicato nella propria offerta, purché garantisca ai propri dipendenti e a quelli in subappalto le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla Stazione appaltante.

Per tutti gli operatori economici concorrenti

Costituisce requisito necessario dell'offerta, a pena di esclusione, l'assolvimento, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- **una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;**
- **una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile;**

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Le medesime disposizioni si applicano, altresì:

- alle eventuali imprese subappaltatrici, in caso di ricorso al subappalto;
- alle eventuali consorziate indicate per l'esecuzione del contratto, in caso di partecipazione di Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili;
- alle eventuali imprese ausiliarie in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento;
- alle mandanti in caso di RTI, Consorzi ordinari e Reti di impresa.

Nel caso in cui l'operatore economico, occupi un numero superiore a 50 dipendenti

Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (con un numero di dipendenti superiore alle 50 unità) producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanti sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

DISPOSIZIONI APPLICABILI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

Nel caso in cui l'appaltatore, occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50

L'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (si precisa che l'inquadramento normativo relativo alla "conclusione contrattuale" fa riferimento alla "stipula del contratto" ai sensi dell'art. 1326 del codice civile), a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Nel caso in cui l'appaltatore, occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti

L'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (si precisa che l'inquadramento normativo relativo alla "conclusione contrattuale" fa riferimento alla "stipula del contratto" ai sensi dell'art. 1326 del codice civile), a consegnare alla Stazione appaltante una relazione del legale rappresentante che attesti l'assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La stazione appaltante verifica, con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'attendibilità degli impegni assunti da parte dell'aggiudicatario.

Pertanto l'aggiudicatario, qualora si verificassero eventi modificativi rispetto agli impegni sopra elencati sarà tenuto ad informare tempestivamente la stazione appaltante.

Inoltre, in corrispondenza dello Stato finale dei lavori, l'aggiudicatario dovrà rendere apposita dichiarazione in cui:

- darà atto, ove tenuto, di aver assolto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- comunicherà le eventuali nuove assunzioni effettuate, dando atto, se ne ricorrono le condizioni, del rispetto delle quote assunzionali relative all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile come sopra indicate.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, deve garantire:

- l'osservanza e l'applicazione dei **Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)** ex art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. **di cui al D.M. 23 giugno 2022 (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022)** stabilisce i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi.

Vedasi Capitolo 6 del CSA.

8. AVVALIMENTO

Trattandosi di appalto da eseguirsi all'interno di edificio sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 42/2002 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 132, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'istituto dell'avvalimento NON è applicabile e, pertanto, risulta vietato.

All'uopo si rileva che, con delibera n. 422 del 19.09.2023, ANAC ha ribadito che il divieto di avvalimento in materia di appalti nel settore dei beni culturali si applica indipendentemente dalle categorie di qualificazione in quanto la ratio della norma è quella di assicurare che i lavori vengano direttamente eseguiti da chi abbia la specifica qualificazione richiesta, nonché i mezzi e le risorse necessari a preservare una tale categoria di beni. La finalità del divieto consiste nel rafforzare la tutela dei beni culturali regolati dal Titolo III, Parte VII, Libro II, del Codice dei contratti pubblici.

Vedasi art. 2.4 del CSA.

9 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Pertanto, è consentito il subappalto nella misura massima del 49,99% delle lavorazioni appartenenti all'unica categoria prevalente **OG 2** previo possesso della stessa in classifica III, come indicato al precedente art. 6.3.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice e, quindi, gli eventuali subappalti saranno autorizzati nel rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., **l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto** (cd subappalto a cascata) in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro.

L'affidamento in subappalto delle lavorazioni alle piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o), dell'Allegato I.1 non può essere inferiore al 20% della lavorazione subappaltabile.

L'operatore economico può indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle lavorazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle lavorazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10 GARANZIA PROVVISORIA

Trattandosi di procedura sotto soglia comunitaria, come previsto dall'art. 53, comma 1, del Codice la garanzia provvisoria NON è richiesta.

Vedasi art. 2.11 del CSA.

11 SOPRALLUOGO

Per la partecipazione alla presente procedura NON è prevista l'obbligatorietà del sopralluogo.

Il sopralluogo è, quindi, facoltativo.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a:

Numero Lotto	CIG	Oggetto del lotto	Importo contributo ANAC
1	B892E3253F	Lavori di restauro conservativo e consolidamento del cimitero di OSTIGLIA (MN)	Euro 33,00

secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 pubblicata sul sito dell'ANAC o successiva delibera pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE 2.0 prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la Stazione appaltante può chiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE 2.0 della ricevuta di avvenuto pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B.: il versamento contributivo a favore di ANAC dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara.

Tale modalità, come noto, garantisce l'attestazione immediata dell'avvenuto pagamento e non richiede ulteriori adempimenti verso l'ANAC.

Qualora si riscontrino problemi nella generazione dell'avviso dovuti alla difformità dell'importo contributivo o al mancato riconoscimento del Codice Identificativo Gara (CIG), l'operatore economico è invitato a contattare la Stazione appaltante affinché verifichi la corretta trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per il tramite della Piattaforma SINTEL utilizzata per la gestione della procedura di gara.

N.B. indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato dell'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Bando-Disciplinare di gara. L'offerta e la documentazione a corredo deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii..

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii..

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono pervenire, a pena di irricevibilità entro e non oltre il giorno:

13 novembre 2025 ore 12:00

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e, quindi, mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima prevista dal manuale di funzionamento della piattaforma.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'operatore economico registrato alla piattaforma, accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta".

L'**OFFERTA** è composta da:

- A.** una busta telematica contenente la **documentazione amministrativa**;
- B.** una busta telematica contenente l'**offerta economica**.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla Stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step previsti dal percorso guidato "Invia offerta".

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata secondo le modalità di funzionamento della piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni e la documentazione a corredo dell'offerta sono redatti sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione se prodotti in lingua straniera, devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

I documenti dovranno essere generati preferibilmente in formato PDF, generati in formato vettoriale (non scansionato) in modo da poter operare la ricerca testuale, garantire la leggibilità e contenere la dimensione dei files.

N.B. in caso sia necessario allegare più di un documento, questi devono essere inclusi in un unico file compresso in formato .zip (.rar - .7z o equivalente). Il file compresso contenente più files NON dovrà essere firmato digitalmente.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.

A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento (se possibile), della garanzia provvisoria (se richiesta), del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto medesimo;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria è sanabile;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 7 del presente Bando-disciplinare di gara non è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **7 (sette) giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni relativo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel **termine di 5 (cinque) giorni**.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la piattaforma Sintel per compilare o allegare la documentazione sotto riportata. Allo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi.

La busta telematica "documentazione amministrativa" si compone dei seguenti documenti:

15.1	Domanda di partecipazione ed eventuale procura;	obbligatorio
15.2	DGUE in formato xml <u>non firmato digitalmente</u>	obbligatorio
15.3	Dichiarazione soggetti art. 94, comma 3, contenuta nella domanda di partecipazione	obbligatorio
15.5	Ricevuta pagamento contributo ANAC	obbligatorio
15.6	Documentazione a corredo della busta amministrativa	se pertinente
15.7	Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati	se pertinente
15.8	Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art. 28 Allegato II.12 del Codice)	obbligatorio

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il Modello 1 contenente le informazioni e le dichiarazioni relative alla partecipazione e all'accettazione delle condizioni della presente procedura.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii. in funzione della forma di partecipazione:

Forme di partecipazione	Modalità di sottoscrizione
Forma singola	dal concorrente che partecipa in forma singola;
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE <u>COSTITUITI</u>	dalla mandataria/capofila
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE <u>NON ANCORA COSTITUITI</u>	da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
Aggregazioni di retisti	a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara; c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandatario, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d), del Codice	la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale il concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato.
- l'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

- l'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
- l'insussistenza delle altre cause di esclusione è resa in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), del Codice commesse nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando-Disciplinare di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando-Disciplinare di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando-disciplinare di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Nell'istanza dichiara, altresì:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla Stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del Decreto legge n. 76/2020;
- di garantire, se prevista dagli atti di gara, la clausola di stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di accettare (se richiesti requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 113 del Codice), in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 9;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante e della Stazione appaltante delegante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- *(se richiesto dal presente Bando-disciplinare)* di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura competente per territorio oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la medesima Prefettura;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 e ss.mm.ii. e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

15.1.2 Assolvimento imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 indicando il numero seriale all'interno della dichiarazione resa sul fac-simile messo a disposizione dalla Stazione appaltante (**"Modello attestazione bollo"**), allegando obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di diritto all'esenzione del pagamento dell'imposta di bollo, l'operatore economico deve allegare specifica dichiarazione con indicati i riferimenti normativi dai quali risulti il diritto all'esenzione.

Ogni irregolarità relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo verrà comunicata all'Agenzia delle Entrate.

15.2 Documento di gara unico europeo DGUE - Dichiarazioni da rendere nel DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente dal sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lettera g) ed h), del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando-Disciplinare di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando-Disciplinare di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando-Disciplinare di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

N.B. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d), e 98, comma 4, lettera b), del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce.

Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE 2.0.

È necessario presentare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) mediante compilazione del modello in formato .xml, senza la sottoscrizione digitale.

Il file non firmato digitalmente dovrà essere caricato nell'apposito campo della piattaforma telematica Sintel.

Il legale rappresentante attesta di aver reso le dichiarazioni circa l'assenza di cause di esclusione automatiche e non automatiche previste dal Codice per tutti i soggetti indicati dall'art. 94, comma 3, del Codice all'interno del Modello.

15.3 Dichiarazione in merito ai soggetti art. 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Il legale rappresentante attesta di aver reso le dichiarazioni circa l'assenza di cause di esclusione automatiche e non automatiche previste dal Codice per tutti i soggetti indicati dall'art. 94, comma 3, del Codice all'interno della domanda di partecipazione.

15.4 FVOE 2.0

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0). Pertanto, con riferimento alla comprova dei requisiti di partecipazione richiesti, ad eccezione dei requisiti di carattere generale, l'operatore economico dovrà caricare sul sistema telematico dell'Autorità i documenti richiesti per la partecipazione alla presente procedura.

Qualora la documentazione presente nel FVOE 2.0 non sia esaustiva o completa, la Stazione appaltante procederà a richiedere all'operatore economico la presentazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta, la documentazione sopra citata.

15.5 Ricevuta pagamento contributo ANAC

L'operatore economico deve allegare la ricevuta di pagamento del contributo a favore di ANAC, come al precedente punto 13.

15.6 Documentazione a corredo della busta amministrativa

L'operatore economico dovrà allegare in questo campo la documentazione in funzione della particolare forma di partecipazione.

15.6.1 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii. gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del Decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del Decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.7 Documentazione ulteriore per soggetti associati

15.7.1 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

15.7.2 Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designata quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

15.7.3 Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

15.7.4 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.7.5 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.7.6 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - o copia del contratto di rete;
 - o copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - o dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo
 - o copia del contratto di rete
 - o dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.8 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice)

La dichiarazione attestante il possesso di tale requisito deve essere resa nella domanda di partecipazione.

La produzione di copia, anche non autenticata, della certificazione da parte degli operatori economici è richiesta solo al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA - OFFERTA ECONOMICA

Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire, **a pena di esclusione**, la propria offerta economica secondo le seguenti modalità:

1. Nel campo "**Offerta economica**": Il valore percentuale (%) di ribasso sull'importo posto a base di gara (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei soli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze).
 - a. nel campo "**di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico**" la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui dell'art. 108, comma 9, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
 - b. nel campo "**di cui costi del personale**", la stima dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.
2. Nel campo "**Costi della sicurezza derivanti da interferenza**" Il valore individuato dalla Stazione Appaltante negli atti di gara, pari ad **Euro 52.913,70** (ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) non soggetti a ribasso.

Seppur l'articolo 41, comma 14, del Codice preveda espressamente che "i costi del personale e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso", è comunque fatta salva la possibilità per il concorrente di dimostrare che un eventuale ribasso anche sul costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale. (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 09.06.2023 n. 5665).

Ne deriva che l'importo negoziabile soggetto a ribasso comprende anche i costi della manodopera che dovranno essere esplicitati nell'offerta (vedi precedente punto 1, lettera b), e in caso di importo inferiore a quelli stimato dalla Stazione appaltante dovrà essere giustificato.

Il principio innanzi enunciato è stato ribadito anche dal TAR Lazio -Roma, Sez. I, n. 15720 del 6.8.2024, secondo cui "l'art. 41, comma 14 cod. app. non ha determinato la totale equiparazione tra i «costi della manodopera» e gli «oneri di sicurezza da interferenze» (c.d. oneri fissi): difatti, solo questi ultimi sono (come già lo erano, per giurisprudenza pacifica, sotto la vigenza del precedente codice) integralmente predeterminati dall'amministrazione aggiudicatrice in maniera fissa ed immodificabile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1677)".

Con delibera ANAC n. 528 del 15.11.2023, supportata successivamente dal parere del MIT n. 2216 del 26/02/2024, è stato stabilito che: *“il costo della manodopera continui a costituire una componente dell’importo posto a base di gara”*.

Pertanto, nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla Stazione appaltante, l’operatore economico può anticipare nell’offerta economica le motivazioni del ribasso/sconto derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi (**si veda punto B**) del presente paragrafo).

La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

In caso di indicazione, da parte dell’operatore economico, di un importo della manodopera diverso rispetto a quanto stimato dalla Stazione appaltante, si procederà ad attivare il sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 110 del Codice.

B) (eventuale) qualora i costi della manodopera siano inferiori a quelli indicati dalla Stazione appaltante: inserire l’eventuale **relazione giustificativa del costo della manodopera offerto**, ai sensi di quanto previsto dall’art. 41, comma 14, del Codice, dimostrando che deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (attraverso l’esposizione di dati e informazioni dettagliate) o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;

C) (eventuale) nel caso in cui l’operatore economico adotti un CCNL diverso da quelli indicati all’art. 3 del presente Bando-disciplinare: inserire la **dichiarazione di equivalenza delle tutele e l’eventuale documentazione probatoria sull’equivalenza del proprio CCNL.**

Nel campo “Offerta economica complessiva”, la piattaforma mostrerà l’importo complessivo offerto, corrispondente all’importo contrattuale (Importo negoziabile ribassabile, compresi costi della manodopera, costi della sicurezza derivanti da interferenza), al netto di Iva e di ogni altro opzione.

La percentuale di ribasso, ovvero l’offerta economica come sopra definita, sarà utilizzata per calcolare la soglia di anomalia.

Sono inammissibili le offerte che superano l’importo a base d’asta.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE e INVIO OFFERTA

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 50, comma 4, del Codice, rispetto all’importo posto a base di gara.

17.1 Invio dell’offerta

Allo step “Invia offerta” del percorso guidato, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente **firmato digitalmente (secondo le modalità indicate nella tabella al punto 16.1)**.

Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.

Allo step “Invia offerta” del percorso guidato l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta.

L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta", Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema informatico e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

La verifica della documentazione e l'ammissione alle diverse fasi della procedura verranno effettuate dal Seggio di gara in composizione monocratica presieduto dal RUP della C.U.C. o da un suo sostituto, dopo il termine di presentazione delle offerte.

La data e l'orario della prima sessione, nonché delle successive sessioni saranno comunicati ai concorrenti con congruo anticipo dalla Stazione appaltante mediante la piattaforma SINTEL, tramite la funzione "Comunicazioni".

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità è garantita dallo stesso svolgimento telematico della procedura che ne consente il completo e tempestivo tracciamento, oltre all'inviolabilità delle offerte.

Per le suddette motivazioni non sono, pertanto, previste sedute pubbliche in presenza.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento della presente procedura provvederà:

- a) a verificare la ricezione delle offerte presentate entro il termine fissato;
- b) a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale;
- c) all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e al relativo esame;
- d) all'applicazione dell'eventuale soccorso istruttorio;
- e) all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche;
- f) all'individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., utilizzando il Metodo A dell'Allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., tramite Piattaforma Sintel di Aria S.p.a.;
- g) all'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;
- h) all'individuazione del 1° miglior offerente, la cui offerta è appena inferiore alla soglia di anomalia.

La verifica delle giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera verrà effettuata dal RUP dell'Ente committente di concerto con il RUP della CUC.

18.1 Inversione procedimentale

La Stazione appaltante, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà la cosiddetta "**inversione procedimentale**" ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice.

Con l'inversione procedimentale si procederà prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti e all'eventuale esclusione automatica delle offerte anomale, poi alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

19 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Nella prima seduta pubblica virtuale, in applicazione della cd. “*inversione procedimentale*” ex art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., si procederà all’apertura della busta telematica “Offerta economica”.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento – Responsabile della C.U.C o un suo sostituto, procede all’apertura, esame e valutazione delle offerte economiche presentate dai concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma SINTEL.

Il Responsabile della C.U.C. procede all’esclusione in caso di:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo/ribasso nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

20 ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE

Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presenta un interesse transfrontaliero certo e da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., si procederà all’esclusione automatica dalla graduatoria delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque).

L’individuazione della soglia di anomalia verrà gestita automaticamente tramite la piattaforma Sintel di Aria S.p.a., ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante il ricorso al **metodo A di cui all’Allegato II.2** del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Qualora il numero delle offerte ammesse sia **pari o superiore a 5 (cinque)**, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., la Stazione appaltante procederà **all’esclusione automatica dalla graduatoria delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi del predetto metodo A di cui all’Allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..**

L’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5 (cinque).

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5 (cinque), non si procederà all’esclusione automatica e il RUP valuterà la congruità delle offerte secondo le modalità indicate dall’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile unico di progetto di concerto con la Responsabile della CUC ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile della C.U.C. richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile della C.U.C., esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile della C.U.C. esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara, in composizione monocratica, presieduto dalla Responsabile della C.U.C. - Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, o da un suo sostituto, alla luce dell'applicazione della cd. *"inversione procedimentale"* ex art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., procederà con riferimento al solo concorrente risultato primo classificato in graduatoria a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Bando-Disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- d) disporre, previo confronto con il RUP dell'Ente committente, l'esclusione dalla gara del concorrente che non soddisfi le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti al fine dell'esercizio delle proprie competenze e l'adozione dei conseguenti atti. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 (cinque) giorni dalla loro adozione;
- e) redigere apposito verbale.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La C.U.C. si riserva la facoltà di verificare a campione la documentazione presentata dagli operatori economici diversi dal miglior offerente.

22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento – Responsabile della C.U.C o un suo sostituto formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, trasmettendo al RUP dell'Ente committente tutti gli atti e documenti della gara per gli adempimenti e le verifiche di competenza.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Si procederà all'aggiudicazione della procedura anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 8.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Bando-Disciplinare ed è immediatamente efficace.

Richiamato il disposto di cui all'art. 99, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0) o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la Stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi 30 (trenta) giorni dalla proposta di aggiudicazione.

In tal caso, richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0), la Stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

La verifica dei requisiti autocertificati deve essere comunque conclusa entro 30 (trenta) giorni.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria (se prevista).

Il RUP, se del caso, richiede al concorrente la presentazione di spiegazioni indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Acquisito il parere del RUP, si procede nei seguenti modi. Nel caso in cui:

- il RUP attesti la congruità dell'offerta, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procede a proporre l'aggiudicazione e ad avviare le verifiche sul possesso dei requisiti;
- il RUP ritenga non congrua l'offerta, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risulti, nel complesso, inaffidabile all'esito della relativa istruttoria, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, recepito il parere del RUP, al termine del relativo procedimento.

Non si applicano i termini dilatori ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 3, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Il contratto è stipulato entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 18 e 55 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

(se richiesta) La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto (art. 106, comma 7, del Codice).

(se richiesta) La garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione (art. 106, comma 10, del Codice).

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo art. 53, comma 4, del Codice.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., trattandosi di una procedura sottosoglia, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'Allegato I.1, art. 3, comma 1 lett. b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente committente.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Il Comune di OSTIGLIA comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il Comune di OSTIGLIA si riserva di procedere all'esecuzione anticipata nelle more della stipula del contratto.

In caso di mancata stipula del contratto e revoca/decadenza dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante si riserva di interpellare gli operatori economici collocati in graduatoria e di aggiudicare l'appalto alle condizioni proposte in gara dall'operatore interpellato.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

23 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, gli eventuali contratti di subappalto e i subaffidamenti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice – Comune di OSTIGLIA:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti, diversi dal bonifico bancario o postale, che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma SINTEL, a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione tramite la funzionalità "Comunicazioni della procedura" di Sintel. A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante SINTEL, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

La disponibilità dei documenti è garantita attraverso la piattaforma SINTEL.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante apposita comunicazione SINTEL.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria interessati ad accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3-bis e 22 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. attraverso la piattaforma SINTEL.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione.

Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii..

L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del Codice.

Qualora il concorrente ritenga che la propria Offerta o, in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni della stessa, ovvero le giustificazioni relative alle voci di prezzo o costi che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, se presenti, contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre, per ciascuna delle casistiche, idonea dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma), nella quale dovranno essere tassativamente indicate la necessaria motivazione e la necessaria comprova della stessa nei seguenti termini:

- circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata con congrua motivazione, dei punti (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc..) della documentazione tecnica, laddove richiesta, e delle giustificazioni dell'Offerta costituenti segreto tecnico o commerciale coperto da diritto di privativa;
- l'istituto giuridico posto a tutela (es. indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale ecc..).

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

La dichiarazione di cui sopra dovrà essere caricata in Sintel.

Gli elementi contenuti nelle dichiarazioni di secretazione saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante al fine di valutare le richieste di accesso agli atti.

Si ricorda che è inammissibile una secretazione massiva.

In assenza di dette indicazioni o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra richieste ai fini della loro formulazione, la Stazione Appaltante consentirà gli eventuali accessi richiesti senza nulla richiedere ulteriormente.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di avviare un contraddittorio con il concorrente al fine di valutare la presenza del suddetto segreto tecnico, economico, commerciale.

In caso di mancato riscontro del concorrente alla richiesta della Stazione Appaltante, questa consentirà l'accesso senza nulla richiedere ulteriormente.

Premesso quanto sopra esposto, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, la/le dichiarazione/i di secretazione ai fini dell'accesso agli atti, dovrà/dovranno essere sottoscritta/e con firma digitale - secondo le modalità di cui alle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda):

- in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna singola impresa in raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria;
- in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio ordinario già costituito, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo.

Saranno, inoltre, sottratti all'accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti.

Si precisa che l'eventuale richiesta di accesso agli atti dovrà pervenire ad ARIA S.p.a. per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel.

25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione di Brescia.

26 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento del Comune di OSTIGLIA rinvenibile al link: <https://www.comune.ostiglia.mn.it/EG0/EGSCHTST52.HBL?en=eg835&MESSA=PUBBLICA&SRL=85>.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione aggiudicatrice di riferimento dove è possibile leggere i predetti documenti.

27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE 2.0, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ed artt. 6, 13 e 14 del Regolamento GDPR UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), il Consorzio Oltrepò Mantovano, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti per la complessiva procedura di affidamento, ivi compresa la fase per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del concorrente.

1. Finalità del trattamento

I dati forniti nell'ambito della complessiva procedura di affidamento vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della partecipazione alla procedura e relativi adempimenti di legge, ivi inclusa la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la qualificazione, la partecipazione e per la sua aggiudicazione, nonché in adempimento a precisi obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o comunitaria.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal Comune/i competente/i ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compreso gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Modalità del trattamento dei dati personali.

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a raccogliere, registrare, organizzare, conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, utilizzare, interconnettere, comunicare, diffondere, cancellare, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in possesso.

3. Base giuridica e natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano partecipare alla procedura di affidamento e un eventuale rifiuto del conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento.

4. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati. I dati potranno essere comunicati:

- al personale della C.U.C. del Consorzio Oltrepò Mantovano in quanto incaricato del trattamento o a quello dell'Ente delegante la procedura di gara in quanto incaricati del trattamento che svolgono attività attinente alla procedura di affidamento, nonché al contratto;
- Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti che per normativa nazionale e/o comunitaria, nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate, sono direttamente interessate al procedimento di affidamento ed alla sua aggiudicazione, nonché al contratto;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia di accesso applicabile ai contratti pubblici.

5. Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento GDPR UE n. 679/2016.

6. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Consorzio Oltrepò Mantovano per quanto attiene la procedura di gara e l'aggiudicazione e il Comune delegante per quanto attiene la stipula contrattuale.

Il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) - è l'Avv. Del Sozzo Martino ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: martino.delsozzo@mantova.pecavvocati.it, mail: martino.delsozzo@gmail.com.

*La Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Dott.ssa Francesca Bartoli*